



## COMUNE DI MONTEFIORINO

Provincia di Modena

Via Rocca, 1

41045 MONTEFIORINO (MO)

SERVIZI DEMOGRAFICI

### *La denuncia di nascita*

La denuncia di nascita è l'atto in cui saranno necessariamente indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. In Italia tale pratica è obbligatoria per legge (D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396), si attua registrando la data di nascita del bimbo presso i registri dello Stato Civile e ha la finalità di provare l'esistenza della persona in oggetto, definire la sua filiazione e la sua identità. **Alla** registrazione del nuovo cittadino allo stato di appartenenza segue la contestuale iscrizione anagrafica presso la residenza dei genitori, se uguale e, se diversa, presso la residenza della madre.

La dichiarazione di nascita di un bimbo appena nato (denuncia di nascita) può essere fatta:

- *presso il comune di nascita:* entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
- *presso il centro di nascita:* entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
- *presso il comune di residenza dei genitori:* soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

*Per i FIGLI NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO*, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.

*Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO*, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).

*Avverso il provvedimento di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 396/2000.*

### **Documenti necessari**

- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- documento d'identità in corso di validità. I cittadini stranieri non residenti devono esibire il passaporto o documento equipollente in corso di validità, se non conoscono la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete.
- La dichiarazione può essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Montefiorino, se almeno uno dei due genitori è residente nel Comune.
- La denuncia di nascita deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervia entro dieci giorni dalla nascita.

### **Casi particolari**

**1) Prericonoscimento:** E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può essere effettuato dal solo padre.

**2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni:** Se la denuncia di nascita viene resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà, a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale.

Fino all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di certificato relativo al minore.

### **3) Bambini nati morti**

In caso di bambino nato morto o nato vivo ma deceduto prima della denuncia di nascita , la competenza a ricevere la **dichiarazione e' esclusivamente dell' Ufficiale dello Stato civile del Comune di nascita a norma dell' art. 30,c.5 del regolamento di Stato civile .**

*-Se il bambino e' nato morto l'atto di nascita e' anche atto di morte e contestualmente, l' ufficiale dello stato civile rilascia permesso di seppellimento .*

*-Se il bambino e' nato vivo e deceduto prima della denuncia di nascita l' ufficiale di stato civile forma l' atto di nascita e successivamente l' atto di morte .*

**4) Nascita Non assistita:** E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.

### **Attribuzione del nome al neonato**

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino. **È vietato** imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

## Attribuzione Cognome

Dai tempi remoti il figlio nato dal matrimonio acquisisce il cognome del padre . Il figlio nato fuori dal matrimonio acquisisce il cognome del genitore che per primo lo riconosce , e in presenza di entrambi i genitori al riconoscimento prende il cognome paterno, non trattasi di regola scritta ma riconducibile ad un identita' culturale . Esistono altre norme collaterali che riconducono al principio dell' attribuzione automatica del comune paterno .

### New : La sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Il Ministero dell'Interno, con [circolare n. 1/2017 del 19/1/2017](#) **esamina** la pronuncia della [Corte Costituzionale n. 286/2016](#) nella quale si afferma la possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il **cognome materno**.

La circolare chiarisce che:

**L'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale è immediata per cui, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione**

Con la contestuale richiesta da parte dei genitori:

**del figlio Nato nel matrimonio nel figlio /Nato al di fuori del matrimonio e' quindi possibile l'attribuzione anche del cognome materno**